

Convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale fra i comuni di Baveno, Casale Corte Cerro e Ornavasso

ai sensi degli articoli 30 e 98, c. 3 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4/12/1997

L'anno duemiladiciotto addì _____ del mese di _____,
TRA

Il Comune di Baveno, legalmente rappresentato dal sindaco pro temporeil quale
dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

Il Comune di Casale Corte Cerro, legalmente rappresentato dal sindaco pro-tempore il
quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

Il Comune di Ornavasso, legalmente rappresentato dal sindaco pro-tempore il
quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO

- Che l'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- Che l'art.10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- Che con delibera consiliare del Comune di Baveno n. ____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria Comunale;
- Che con delibera consiliare del Comune di Casale Corte Cerro n. ____ del _____ dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria Comunale;
- Che con delibera consiliare del Comune di Ornavasso n. ____ del _____ dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria Comunale;

CIO' PREMESSO

Con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione

I Comuni di Baveno, Casale Corte Cerro e Ornavasso, nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base al altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art.2 - Comune Capo Convenzione

Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di Crevoladosola, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.

Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.

La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con il Sindaco del Comune di Casale Corte Cerro e del Sindaco del Comune di Baveno.

Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali. In sede di prima attuazione si conviene che il Segretario in servizio quale titolare nel Comune Casale Corte Cerro, venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata previo rilascio di nulla-osta da parte della competente Sezione Regionale dell'agenzia; la costituzione della Convenzione si formalizza con l'adozione dei provvedimenti di competenza da parte della ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale del Piemonte.

In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al sindaco di Ornavasso nella sua veste di Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Il Sindaco del Comune Capo convenzione, sentiti i Sindaci dei Comuni di Casale Corte Cerro e Baveno, provvederà altresì:

- Ad indicare alla competente Agenzia il segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altro caso di assenza superiore ai 6 mesi;
- A richiedere all'Agenzia il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
- Ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi.

Art 3 -Rapporto di Lavoro

Il Segretario Comunale, dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i sindaci dei Comuni di Baveno, Casale Corte Cerro e Ornavasso.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.

Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con l'ex Agenzia Autonoma.

Considerato che il nuovo C.C.N.L., disciplinato ai sensi del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 prevede l'obbligo della stipula del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune Capo convenzione (il quale agirà in nome e per conto anche dei Sindaci dei Comuni di Baveno e Casale Corte Cerro).

Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente convenzione di Segreteria, regolarmente firmata dai legali rappresentanti.

Art. 4 -Modalità operative del servizio

Le prestazioni del Segretario Comunale saranno articolate in modo da assicurare la presenza del Funzionario stesso presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative settimanali pari al 40% presso il Comune di Baveno al 40% presso il Comune di Ornavasso e del 20% presso il Comune di Casale Corte Cerro del monte ore settimanale complessivo.

Di conseguenza l'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul Comune di Casale Corte Cerro per il 20% e del 40% ciascuno sul Comune di Baveno e sul Comune di Ornavasso;

Il Segretario Comunale dovrà prestare servizio presso le suddette amministrazioni comunali, nel rispetto del numero di ore spettanti ad ogni Comune, secondo un calendario che verrà concordato e stilato d'intesa fra i Sindaci dei Comuni suddetti ed il Segretario Comunale, nel rispetto della vigente normativa contrattuale.

Art. 5 -Forme di consultazione

I Sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno). Di tale consultazione dovrà essere redatto idoneo verbale scritto.

In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

- Nomina del Segretario Comunale;
- Revoca del Segretario Comunale;
- Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio

Art. 6 -Trattamento economico -Rapporti finanziari, obblighi e garanzie

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i tre Comuni di Baveno, Casale Corte Cerro e Ornavasso il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di Ornavasso, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogate di massima dal

Comune di Ornavasso le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune.

Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso, di cui all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.5.2001.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente:

- A carico del Comune di Casale Corte Cerro 20%
- A carico del Comune di Baveno 40%
- A carico del Comune di Ornavasso 40%

Tale riparto dovrà essere previamente approvato con determina del Responsabile del Settore Finanziario, entro il 28 Febbraio di ogni anno.

Il Comune di Ornavasso nella sua veste di Capo convenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta da parte del Comune di Casale Corte Cerro e del Comune di Baveno.

I Comuni convenzionati di Casale Corte Cerro e Baveno dovranno corrispondere la quota a proprio carico in tre rate, delle quali:

- La prima entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva o presunta;
- La seconda entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva o presunta;
- La terza entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo convenzione.

In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interessi legali di mora, vigenti al momento.

Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune Capo-convenzione entro il termine perentorio di gg. 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le eventuali divergenze saranno risolte d'intesa fra i due Sindaci interessati, sentita preventivamente l'ex Agenzia Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

A garanzia degli obblighi convenzionali assunti il Comuni di Casale Corte Cerro e di Baveno, rilasceranno, a favore del Comune Capo-convenzione di Crevoladossola, idonea delegazione di pagamento, emessa sul proprio Tesoriere comunale, per il tempestivo recupero della quota parte delle spese convenzionate.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni convenzionati di Casale Corte Cerro e Premosello Chiovenda il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i tre Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto.

Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico dei suddetti Comuni convenzionati di Casale Corte Cerro e Baveno, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale.

La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di Ornavasso, seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni di Casale Corte Cerro e di Baveno, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

Art. 7- Durata e causa di scioglimento della convenzione

La presente convenzione viene stabilita per il periodo di anni 4 (quattro) decorrenti dalla data di assunzione in servizio del segretario comunale al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.

La convenzione potrà essere risolta per uno dei seguenti motivi:

- a. Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali da adottare con deliberazione consiliare e con preavviso di almeno 60 giorni. Il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti (e cioè da parte dei sindaci con conseguente accettazione del Segretario Comunale);
- b. Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata per revoca : a questo punto le amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede da considerarsi vacante a tempo indeterminato, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio delle tre sedi comunali da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco, anche con incarichi singoli, da parte dei tre Comuni, potendosi in tale frangente considerare temporaneamente sospesa l'efficacia della convenzione);
- c. Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo consiliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei due Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione di Ornavasso. Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data notizia, a cura del Comune Capo-convenzione, alla competente sezione regionale dell'Agenzia Autonoma.

Art. 8 -Possibilità di estensione del contenuto della convenzione.

I Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.

Art. 9 -Norma di chiusura

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci dei Comuni di Baveno, di Casale Corte Cerro e di Ornavasso verrà inviata, a norma dell'art.10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla sezione

regionale del Piemonte dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo, a cura del Comune
Capo convenzione.

Il Sindaco del Comune di Ornavasso
Capo - Convenzione

.....

Il Sindaco del Comune di Baveno
.....

Il Sindaco del Comune di Casale Corte Cerro
.....
